



COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce



**VERBALE ORIGINALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **20** Del Registro

Seduta del 04/09/2014

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni componente T.A.S.I. - (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2014.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 e 147 Bis D.Lgs. 267/2000				
Regolarità Tecnica				<i>Il Responsabile del Servizio</i>
Parere	Favorevole	Data	04/09/2014	<i>Sig. Giuseppe GAETANI</i>
Regolarità Contabile				<i>Il Responsabile di Ragioneria</i>
Parere	Favorevole	Data	04/09/2014	<i>Sig. Giuseppe GAETANI</i>
Compatibilità Monetaria				<i>Il Responsabile di Ragioneria</i>
Parere	Non Richiesto	Data	__/__/__	<i>Non Richiesto</i>
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale.				
STOMEIO Ivan			Sindaco	P
NOCCO Nicolina				P
DETA Domenico				P
GAETANI Eleonora				P
MANFREDA Cosimo				P
ACCOGLI Antonio				P
ZULLINO Salvatore				P
GERARDI Donatella				P
PALMA Antonio				P
PALMA Giuseppe Antonio				A
VICENTELLI Matteo Donato				P
MONTINARO Luigi				P
SICURO Leonardo Maria				P
Presenti	12	Assenti	1	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe DE DONNO

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza STOMEIO Ivan, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i commi 669 – 671 – 672 – 676 – 677 – 678 – 679 – 681 – 682 - 683 – 688 – 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) relativamente alla TASI;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto opportuno determinare le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014 e stabilire l'applicazione delle **detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, come in dispositivo stabilite;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. **19** in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30.09.2014;

Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1° del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli nove e contrari i consiglieri di minoranza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
 - **ALIQUTA 1,00 per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

- **ALIQUOTA 1,00 per mille**

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

- **ALIQUOTA 1,00 per mille**

a) per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;

3. nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
4. di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :
a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
B) DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 20,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è concessa ad istanza del soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare sia composto da unica persona di età superiore ad anni 65 e con reddito non superiore ad € 10.632,94, come da attestazione ISEE;
5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi individuati su base storica, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :**

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 101.280,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 90.178,00
- servizi cimiteriali	€ 40.109,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 228.833,00
- servizi socio-assistenziali	€ 72.697,00
- servizio di protezione civile	€ 93.621,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 205.944,00
6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
7. 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 in data odierna;
8. di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
9. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
10. di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con separata ed analoga votazione.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

STOMEIO Ivan

IL SEGRETARIO

dott. Giuseppe DE DONNO

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Melpignano, _____

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, N. r.p. _____;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Melpignano, _____

IL SEGRETARIO
